



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA (LT)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, Avv. Giovanni Pesce, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 583/C/19 R.G.A.C.

avente ad oggetto: opposizione, ex art. 615/1 c.p.c., contro cartella esattoriale di pagamento n. 057/2018/00103115/31/000

promossa da

– Avv. Roberto Iacovacci –

- opponente -

contro

Comune di Pontinia, in persona del Sindaco p.t., in proprio;

- opposto -

Conclusioni dell'opponente: *come in atti*. Conclusioni dell'opposto: *come in atti*.

Svolgimento della causa

Con atto di citazione in opposizione ex art. 615/1 c.p.c., ritualmente notificato, l'opponente conveniva in giudizio, innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace in epigrafe, il Comune di Pontinia, in persona del Sindaco p.t., per ivi sentir accogliere la opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento in oggetto, adducendone la nullità per tutte le censure, di cui all'atto introduttivo del giudizio, che qui si hanno integralmente riportate e trascritte. Si costituiva in giudizio il Comune opposto, che chiedeva il rigetto dell'opposizione, per tutti i motivi, preliminari e di merito, di cui alla comparsa di costituzione e risposta, che qui si hanno per integralmente riportati e trascritti. All'udienza del 31 maggio 2019, la causa, essendo di natura documentale e matura per la decisione, su richiesta dell'odierno opponente, previe precisazione delle conclusioni e discussione, veniva trattenuta a sentenza.

Motivi della decisione

Preliminarmente, si fa rilevare che la presente opposizione è stata correttamente incardinata, sia orizzontalmente sia verticalmente, presso l'Ufficio del Giudice di Pace adito, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 615/1 e 27 c.p.c., posto che la cartella esattoriale risulta notificata all'odierno opponente nel suo indirizzo di residenza in Terracina (LT) e che l'importo è di € 475,93.

Nel merito l'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta.

Infatti, nella specie, così come espressamente lamentato dall'opponente, non appare essersi cristallizzato (legittimamente) in titolo esecutivo il presupposto verbale n. 497/16 del 24/11/2016, elevato dalla Polizia Locale del Comune di Pontinia, in quanto qui v'è la nullità della avvenuta notifica ex art. 143 c.p.c., perché, per notificare un atto ai sensi e per gli effetti del predetto art. 143 c.p.c., è necessario che sia dimostrata una ricerca fattiva del domicilio e che tale attività di ricerca (fattiva) sia attestata o documentata, per cui qui, ove sarebbe bastata una mera rapida consultazione dei dati dell'ufficio anagrafe del Comune di residenza risultante per la conoscenza dell'indirizzo di trasferimento, non appare che il Comune opposto abbia conformato la propria condotta all'ordinaria diligenza (così, Cass. Civ. Ord. n. 19012/17), conseguendone "abuso" della procedura di notificazione, di cui al richiamato art. 143 c.p.c., con la ricaduta che la relativa notificazione è, dunque, illegittima e, pertanto, affetta dal vizio della nullità, che rappresenta ostacolo insormontabile al mutamento in titolo esecutivo del verbale oggetto della notifica così viziata.

Di qui l'accoglimento della presente opposizione, perché fondata, sia in fatto che in diritto, con conseguente annullamento del provvedimento opposto.

Nella complessità esegetica della materia, ritiene questo Giudice di Pace che sussistano le gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta, disattesa o assorbita, così provvede: Accoglie l'opposizione ed annulla l'atto opposto. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Terracina (LT), 9 marzo 2020

Il Giudice di Pace
Avv. Giovanni Pesce